

Esami di Stato per l'abilitazione professionale
anno 2023

Disposizioni tecniche sul collegamento in videoconferenza

Art. 1

Le modalità tecniche di svolgimento sono così determinate:

- a) uso della piattaforma Google Meet
- b) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova, ciascun candidato invia al Presidente della Commissione esaminatrice (per il tramite del Settore Esami di Stato) apposito modulo nel quale dichiara:
 - di garantire che parteciperà alla prova con telecamera, microfono, pc e connessione internet idonei a garantire il collegamento in videoconferenza
 - di garantire la propria identificabilità e la piena visibilità durante la videoconferenza
 - di impegnarsi a non utilizzare mezzi o fonti di suggerimento che possano alterare la verità e la correttezza della prova e che è consapevole che l'uso di siffatti mezzi costituisce mendacio ai sensi delle norme penali vigenti
- c) il giorno della prova e nell'orario di inizio stabilito per accedere alla sessione, il candidato si collega con la Commissione in videoconferenza
- d) l'identificazione del candidato avviene mediante verifica del documento di identità in corso di validità
- e) deve essere garantita la forma pubblica della seduta d'esame

Art. 2

Durante la prova orale soltanto il candidato sottoposto ad esame tiene il microfono acceso, mentre gli altri sono tenuti a spegnere il microfono. Il Presidente della Commissione ha il potere di regolare la prova e di garantirne il buon andamento, disponendo dell'uso del microfono e delle telecamere. Nella prova orale di ciascun candidato, in caso di alterazioni evidenti della identificabilità e della visibilità del candidato o nel caso in cui sia palese l'uso di suggerimenti e di altre fonti idonee ad alterare la correttezza e la verità della prova, la Commissione dichiara la nullità della prova e il candidato si considera respinto.

Nel caso di difficoltà tecniche che disturbino o interrompano il collegamento, la Commissione può disporre il differimento della prova di ciascun candidato o la sua ripetizione integrale.

Art. 3

È vietato a chiunque, ad esclusione della Commissione, di registrare, anche soltanto parzialmente e con qualsiasi tipologia di strumento, l'audio, il video o l'immagine della prova a distanza e di diffondere gli stessi in qualsiasi modo siano stati ottenuti: i comportamenti non conformi a tali prescrizioni saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 4

Il calendario di svolgimento della prova è stabilito da ciascun Presidente di Commissione e viene comunicato ai candidati con congruo anticipo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicati agli Esami di Stato.

Art. 5

Nel rispetto della normativa vigente, la Commissione può riunirsi in presenza presso i locali dell'Università: in tal caso, il Presidente della Commissione dovrà informarne preventivamente gli Uffici competenti affinché possano essere individuati idonei locali per la riunione.